

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 giugno 2011;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società CVA-Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A., pervenuta in data 27 maggio 2011;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. CVA-Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A. (di seguito, CVA) è a capo di un gruppo attivo nella produzione e nella commercializzazione, all'ingrosso e al dettaglio, di energia elettrica, prevalentemente in Valle D'Aosta. L'intero capitale sociale di CVA è detenuto da FINAOSTA-Finanziaria Regionale Valle D'Aosta S.p.A. (di seguito, Finaosta), società finanziaria della Regione Valle d'Aosta, a sua volta controllata dalla medesima Regione. Il fatturato consolidato realizzato dal gruppo CVA nel 2009 è stato pari a circa 598,6 milioni di euro.

2. DEVAL S.p.A. (di seguito, Deval) è una società operante nella distribuzione dell'energia elettrica in 69 dei 74 comuni della Valle D'Aosta. Il capitale sociale di Deval è detenuto per il 51% da Enel S.p.A. (di seguito, Enel) e per il restante 49% da Finaosta. Il fatturato realizzato in Italia nel 2010 è stato pari a 49,6 milioni di euro. Secondo la valutazione effettuata dall'Autorità nel 2000, Deval è controllata congiuntamente dalle due società

in quanto un accordo quadro conferisce poteri di veto all'azionista di minoranza¹.

3. VALLENERGIE S.p.A. (di seguito, Vallenergie) è una società costituita nel 2007 ed operante nella vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti del Servizio di Maggior Tutela² situati nei comuni ove opera Deval. Il capitale sociale di Vallenergie è detenuto per il 51% da Enel e per il restante 49% da Finaosta. Il fatturato realizzato in Italia nel 2010 è stato pari a 46,8 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione in esame consiste nell'acquisizione da parte di CVA del 51% del capitale sociale di Deval e Vallenergie, attualmente detenuto da Enel; la restante parte del capitale resta in capo a Finaosta, che a sua volta detiene il 100% del capitale di CVA.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di due imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90. Si tratta di un'unica operazione di concentrazione, in quanto il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2007, n. 125, prevede che l'erogazione del servizio di maggior tutela sia effettuata dal distributore attraverso una società di vendita separata³.

¹ Cfr caso C4005 – *Finanziaria Regionale Valle D'Aosta /Enel* provv. del 14 giugno 2000 n. 8388 in Boll. n. 24/00.

² A seguito della completa liberalizzazione del mercato della vendita di energia elettrica a partire dal 1° luglio 2007, il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2007, n. 125 ha istituito il "servizio di maggior tutela", destinato ai clienti domestici e alle imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, che non abbiano scelto un fornitore sul mercato libero dell'energia elettrica. Tale servizio è fornito dal distributore, attraverso una apposita società separata se il distributore copre più di 100.000 clienti, alla cui rete il cliente finale è connesso.

³ Il comma 2 dell'art. 1 dispone infatti che "A decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero e' garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa

6. Essa rientra quindi nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 472 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

a) I mercati rilevanti

7. I mercati interessati dall'operazione in esame sono quello *i)* della distribuzione di energia elettrica e *ii)* della vendita al dettaglio di energia elettrica.

i) La distribuzione di energia elettrica

8. L'attività di distribuzione è definita, ai sensi del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come "il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali". Tale servizio è svolto sulla base di concessioni esclusive aventi scadenza il 31 dicembre 2030. La legge 3 agosto 2007, n. 125, stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2007, l'attività di distribuzione deve essere svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita nel caso in cui le reti alimentino almeno 100.000 clienti finali. In ragione del fatto che i distributori operano in regime di monopolio, la dimensione geografica del mercato si identifica con il territorio oggetto della concessione, che coincide con il comune.

9. Nel caso di specie, i mercati geografici coinvolti sono quelli in cui Deval detiene le concessioni di distribuzione relative a 69 comuni della provincia di Aosta.

di cui all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono *automaticamente* comprese nel regime di tutela di cui al presente comma."

ii) La vendita al dettaglio di energia elettrica

10. Secondo costante giurisprudenza comunitaria e nazionale, nella vendita di energia elettrica al dettaglio nel mercato libero occorre distinguere la vendita ai grandi clienti industriali e commerciali connessi alle reti in alta e media tensione da quella alle piccole imprese connesse alla rete in bassa tensione⁴. A sua volta, la vendita alle piccole imprese in bassa tensione deve considerarsi distinta da quella rivolta agli utenti domestici⁵, in quanto le offerte destinate alle suddette tipologie di clienti finali non sono sostituibili. Infatti, l'utenza domestica si differenzia per profili di consumo particolari, per l'alto livello di standardizzazione dei contratti, per la presenza di alcuni obblighi di servizio universale imposti dalla regolamentazione e per un profilo di rischio di insolvenza più elevato rispetto alla clientela non domestica.

11. Nella definizione dell'ambito di tali mercati non è opportuno individuare mercati distinti sulla base del regime di maggior tutela e di salvaguardia⁶ di cui gli utenti finali possono eventualmente godere, in quanto i) non vi sono ostacoli di sorta al passaggio dal servizio di maggior tutela o di salvaguardia al mercato libero e viceversa, ii) la tariffa della maggior tutela e il prezzo di salvaguardia costituiscono un vincolo concorrenziale per gli operatori del mercato libero, in quanto nessun cliente avrebbe interesse a spostarsi su tale segmento accettando un'offerta che comporti una spesa superiore e iii) i prezzi generalmente applicati dagli operatori sul segmento del mercato libero non si discostano in misura significativa dalla tariffa del servizio di maggior tutela (tendenzialmente 5-6% in meno), in ragione della difficoltà, data la struttura tariffaria - ed in particolare i costi di commercializzazione riconosciuti in tariffa - di praticare sconti maggiori.

12. Nel settore della vendita al dettaglio di energia la concentrazione in esame riguarda l'acquisizione da parte di CVA dei clienti serviti in maggior tutela da Vallenergie. I mercati del prodotto interessati dall'operazione sono dunque: 1) il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti

⁴ Cfr. M3440 *Eni/GDP/EDP*, deciso il 9 dicembre 2004, §64.

⁵ Cfr. M1480 *GdF/Suez*, deciso il 14 novembre 2006, §§688-692.

⁶ Il servizio di maggior tutela e di salvaguardia sono ambiti di mercato regolamentati, per i quali è prevista la definizione di tariffe da parte dell'AEEG, rivolti ad utenti che non hanno ancora scelto di passare dal regime "vincolato" pre-esistente, a quello libero, entrato in vigore il 1° luglio 2007. In particolare, il servizio di maggior tutela è destinato ai clienti domestici e alle imprese di piccola dimensione connesse in bassa tensione che non hanno ancora cambiato fornitore da quando è entrato in vigore il mercato libero. Il servizio di salvaguardia è destinato ai clienti finali non domestici, che non hanno i requisiti per usufruire del servizio di maggior tutela, che sono senza fornitore o che non hanno ancora esercitato la scelta del proprio fornitore.

non residenziali (imprese commerciali e industriali, studi professionali ecc.) allacciati in bassa tensione e; 2) il mercato della vendita di energia elettrica ai clienti domestici⁷.

13. Per quanto riguarda la dimensione geografica il mercato della vendita ai clienti finali domestici può essere ritenuta locale e coincidente con l'estensione della concessione del distributore collegato, in quanto, dal lato della domanda i costi di ricerca e di cambiamento dei fornitori risultano particolarmente elevati, e, dal lato dell'offerta, i costi di penetrazione degli operatori sono elevati al punto che solo pochi operatori coprono con le loro proposte commerciali porzioni rilevanti del territorio nazionale. Ciò ha comportato, soprattutto per i clienti domestici, la tendenza al mantenimento della fornitura con gli esercenti la maggior tutela collegati al distributore locale⁸, oppure il passaggio al segmento libero con un venditore appartenente allo stesso gruppo dell'esercente la maggior tutela⁹.

14. Per quanto riguarda il mercato della vendita al dettaglio ai clienti non domestici connessi in bassa tensione, nei precedenti dell'Autorità è stata identificata una dimensione geografica di carattere locale¹⁰ in ragione del fatto che, anche in questo caso, i costi di ricerca e di cambiamento dei fornitori per i clienti e i costi di accesso per gli operatori appaiono comunque significativi¹¹.

15. Nel caso di specie, pertanto, la dimensione geografica del mercato della vendita di energia elettrica al dettaglio ai clienti domestici e non domestici connessi in bassa tensione è limitata alla rete di distribuzione di Deval, che serve i 69 menzionati comuni valdostani. Tale estensione geografica corrisponde alla quasi totalità del territorio della Valle d'Aosta, formato nel complesso da 74 comuni.

⁷ Con riferimento ai consumatori domestici si deve evidenziare che la legge regionale della Val d'Aosta del 15 aprile 2009, n. 9 riconosce ai titolari di utenze domestiche destinate ad abitazione principale uno sconto pari al 30% (rispetto alla componente PE relativa al prezzo dell'energia), direttamente praticato in bolletta, rispetto alla tariffa in maggior tutela applicata a livello nazionale.

⁸ Secondo i dati pubblicati dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas sul proprio sito, alla fine del 2010 a livello nazionale l'85,7% dei clienti domestici era servito in maggior tutela, mentre il rimanente 14,3% era sul "mercato libero". Nel 2010, il 6,2% dei clienti domestici in maggior tutela è passato al mercato libero.

⁹ Dai dati dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, infatti, 2/3 degli utenti domestici che hanno esercitato il diritto di scelta del proprio fornitore di energia elettrica sono passati al mercato libero con un venditore appartenente allo stesso gruppo dell'esercente la maggior tutela.

¹⁰ Cfr. C10892 -, provv. del 19 gennaio 2011 n. 22041 in Boll. n. 3/11 e A411 - *Sorgenia/A2A*, A411a - *Sorgenia / ACEA*, A411b - *Sorgenia / Italgas*, A411d - *Sorgenia / Iride*, provv. dell'8 settembre 2010 n. 21528, n. 21529, n. 21530 tutti in Boll. n. 35/10, e A411c - *Sorgenia / HERA*, provv. del 21 ottobre 2010 n. 21726 in Boll. n. 41/10.

¹¹ Nel 2010, il 4,9% delle imprese in maggior tutela è passato al mercato libero, portando al 25% circa la percentuale di imprese servite in maggior tutela che è passata al mercato libero, anche se la metà circa di tali passaggi è avvenuta con un venditore appartenente allo stesso gruppo dell'esercente la maggior tutela.

b) L'operatore CVA

16. CVA è un operatore verticalmente integrato nella fase di generazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la gestione di un significativo parco di centrali idroelettriche, dislocate soprattutto nella regione Valle d'Aosta. La disponibilità di energia da fonte idroelettrica ha consentito a CVA l'attuazione di una politica commerciale nei mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica particolarmente aggressiva che ha contribuito, tra il 2009 ed il 2010, ad un incremento significativo della propria quota di mercato passata, in termini di punti di prelievo, da circa il [5-10%]¹² al [10-15%] sul mercato della vendita al dettaglio ai clienti domestici, e dal [15-20%] al [10-25%], sul mercato della vendita al dettaglio ai clienti non domestici. Peraltro, con specifico riferimento ai clienti non domestici, si osserva altresì che CVA detiene una quota, in termini di energia venduta, pari a quasi la metà del mercato, e dunque i suoi clienti non domestici sono caratterizzati da profili di consumo particolarmente significativi (cfr. successiva tabella 2). È pertanto possibile ipotizzare, in particolare con riferimento ai clienti non domestici, che CVA in questi ultimi anni abbia già acquisito la componente più pronta a rispondere a politiche di sconto in questo segmento di domanda.

c) Effetti dell'operazione

i) La distribuzione di energia elettrica

17. L'operazione non ha effetti di tipo orizzontale nel mercato della distribuzione di energia elettrica, risolvendosi nella mera sostituzione di un operatore (CVA) ad un altro (Deval) nella gestione di una attività sottoposta a monopolio legale sino al 2030 (sulla base di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 79/99), che è quasi completamente regolata¹³.

¹² Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

¹³ L'AEEG fissa i corrispettivi dovuti per le prestazioni del distributore, con alcune eccezioni riguardanti i lavori di importo non predeterminabile relativi ad allacciamenti e variazioni di potenza.

ii) *La vendita al dettaglio di energia elettrica*

1. *La posizione delle Parti nel mercato della vendita ai clienti domestici*

18. Per quanto riguarda il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti domestici, Vallenergie nel 2010 riforniva esclusivamente nell'ambito del servizio di maggior tutela - il [85-90%] circa dei clienti domestici allacciati alla rete di DEVAL, che rappresentavano il [85-90%] dei consumi domestici (cfr. tabella 1).

19. Il gruppo CVA riforniva invece – esclusivamente sul mercato libero – il [10-15%] dei clienti domestici, che rappresentavano il [15-20%] dei consumi domestici. Altri operatori (ENEL Energia, E.ON Energia, Edison Energia, ENI, Sorgenia) detengono quote inferiori all'1%.

Tabella 1. Quote di mercato nel mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti domestici allacciati alla rete DEVAL - 2010

		GWh	N. di clienti
Maggior tutela	Vallenergie	[80-85%]	87,01% [85-90%]
Mercato libero	Gruppo CVA (*)	[15-20%]	11,83% [10-15%]
	E.ON Energia	[inferiore all'1%]	[inferiore all'1%]
	ENEL Energia	[inferiore all'1%]	[inferiore all'1%]
	Sorgenia	[inferiore all'1%]	[inferiore all'1%]
	Edison Energia	[inferiore all'1%]	[inferiore all'1%]
	Eni	[inferiore all'1%]	[inferiore all'1%]
	Altri	[inferiore all'1%]	[inferiore all'1%]

N.B.: la rete DEVAL copre quasi interamente la Regione Valle D'Aosta

() CVA Trading S.r.l. + Idroelettrica S.c.r.l.*

Fonte: elaborazioni su dati forniti da DEVAL

20. La quota di mercato di Vallenergie è diminuita tra il 2009 e il 2010 di 4 punti percentuali in termini di clienti e 8 punti percentuali in termini di energia venduta. La diminuzione di tale quota è andata quasi completamente a beneficio del gruppo CVA.

21. A seguito dell'operazione, pertanto, CVA acquisterà una quota di [95-100%] dei prelievi ([95-100%] dei clienti) nel mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti domestici.

2. *La posizione delle Parti nel mercato della vendita ai clienti non domestici connessi in bassa tensione*

22. Per quanto riguarda il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti non residenziali allacciati in bassa tensione,

VALLENERGIE nel 2010 riforniva attraverso il servizio di maggior tutela il [65-70%] circa dei clienti non residenziali, equivalenti a circa il [30-35%] dei consumi di questa categoria di clienti.

23. Il gruppo CVA riforniva invece – esclusivamente sul mercato libero – oltre il [20-25%] dei clienti non residenziali della Valle D’Aosta, che rappresentavano il [45-50%] circa dei consumi dei clienti non residenziali connessi in bassa tensione nella Valle D’Aosta.

24. Tra gli altri operatori, ENEL Energia deteneva nel 2010 una quota del [5-10%] dei prelievi ([1-5%] dei clienti), mentre Sorgenia deteneva una quota del [1-5%] ([1-5%] dei clienti).

Tabella 2. Quote di mercato nel mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti non residenti connessi in bassa tensione alla rete DEVAL - 2010

		GWh	N. di clienti
Maggior tutela	Vallenergie	[30-35%]	[65-70%]
Mercato libero	Gruppo CVA (*)	[45-50%]	[20-25%]
	Enel Energia	[5-10%]	[1-5%]
	Sorgenia	[1-5%]	[1-5%]
	Edison Energia	[inferiore all’1%]	[inferiore all’1%]
	Energrid	[inferiore all’1%]	[inferiore all’1%]
	Telenergia	[inferiore all’1%]	[inferiore all’1%]
	E.ON Energia	[inferiore all’1%]	[inferiore all’1%]
	Altri	[inferiore all’1%]	[inferiore all’1%]

N.B.: la rete DEVAL copre quasi interamente la Regione Valle D’Aosta

() CVA Trading S.r.l. + Idroelettrica S.c.r.l. + Idroenergia S.c.r.l.*

Fonte: elaborazioni su dati forniti da DEVAL

25. A seguito dell’operazione, pertanto, CVA acquisirà una quota dell’83,4% [80-85%] dei prelievi (90,7% [90-95%] degli utenti) nel mercato della vendita ai clienti non residenziali.

3. Valutazione dell’operazione

26. In merito all’operazione in esame sono state acquisite alcune osservazioni da parte di tre qualificati operatori di mercato attivi in Val d’Aosta, i quali hanno evidenziato alcune preoccupazioni in merito alla creazione, tramite l’operazione in esame, di un operatore verticalmente integrato in tutta la filiera del settore elettrico (produzione, distribuzione e vendita, compresa la vendita ai clienti in regime di maggior tutela) e fortemente caratterizzato territorialmente. A tale riguardo è stata sottolineata la peculiarità della Regione Val d’Aosta in particolare con riferimento alla difficoltà di perseguire con successo strategie di penetrazione nell’area. Tali

circostanze, a detta di questi operatori, potrebbero facilitare il passaggio di clienti dal regime di maggior tutela al segmento libero a vantaggio dello stesso operatore verticalmente integrato (con la conseguente ulteriore difficoltà in tal senso da parte di altri operatori). Al riguardo, secondo alcuni operatori, CVA già beneficerebbe di importanti vantaggi competitivi, tra cui in particolare la disponibilità di ampi quantitativi di energia da fonte idroelettrica tale da consentirle di praticare strategie di prezzo particolarmente aggressive e non replicabili da parte di *competitors* non analogamente strutturati, nonché il citato forte radicamento territoriale. Inoltre, l'esistenza di una regolamentazione regionale¹⁴ che prevede l'erogazione ex-post ai clienti domestici residenti in Valle d'Aosta di uno sconto sulla componente PE della tariffa comporterebbe, a detta di un operatore, la necessità di gestire una fase post-vendita piuttosto complessa che potrebbe rappresentare una barriera all'entrata per imprese di vendita non strettamente legate al territorio. Infine, alcuni operatori si sono espressi in merito alla correttezza dell'operato dell'impresa distributrice Deval, rilevando alcune inefficienze quali la difficoltà nella gestione delle informazioni funzionali all'attività commerciale delle imprese operanti nel mercato libero.

27. La concentrazione in esame appare idonea a determinare la creazione di una posizione dominante nei mercati rilevanti della vendita di energia elettrica ai clienti domestici e non domestici connessi in bassa tensione suscettibile di tradursi in significativi effetti restrittivi della concorrenza sia di natura orizzontale che verticale.

28. Con riferimento agli effetti di natura orizzontale, essi vanno misurati nella possibilità che CVA, ad esito dell'operazione di concentrazione, sia in grado di aumentare i prezzi di offerta dell'energia nei due mercati rilevanti individuati. In particolare, si ritiene che l'operazione possa attribuire a CVA una capacità di attirare i clienti attualmente in maggior tutela, anche diminuendo gli sconti attualmente praticati rispetto alla tariffa.

29. Al riguardo, si ricorda che l'essere integrati nel segmento tutelato ed in quello libero è una condizione di assoluto vantaggio nei due mercati rilevanti ove si consideri che, sulla base dei dati AEEG, circa i 2/3 degli *switching* totali avvenuti dal 1 luglio 2007 sino a fine 2010 sono stati all'interno del medesimo gruppo.

30. Inoltre, il già forte radicamento locale di CVA (impresa al 100% della regione Val d'Aosta) potrebbe risultare ulteriormente rafforzato

¹⁴ Si tratta della citata Legge regionale della Val d'Aosta del 15 aprile 2009 n. 9 (cfr. nota 6)

dall'acquisizione dell'impresa che opera in maggior tutela, preservandone l'identità territoriale di cui essa già beneficia, e facilitando anche attraverso questo canale l'acquisizione di nuovi clienti sul segmento libero, a prescindere dalla convenienza delle condizioni di prezzo praticate, in un contesto in cui i clienti finali appaiono naturalmente propensi a scegliere le offerte della società controllata dalla Regione.

31. Infine, con specifico riferimento agli effetti verticali dell'operazione, CVA, operatore già verticalmente integrato nella fase della generazione di energia elettrica, potrebbe ulteriormente incrementare il proprio potere di mercato laddove fosse in grado di utilizzare gli eventuali vantaggi che, pur in presenza della regolazione, dovessero derivare dall'integrazione con il distributore Deval. Sotto questo profilo, l'operazione potrebbe avere effetti escludenti nei confronti degli operatori non integrati attivi in Val d'Aosta.

32. Allo stato, pertanto, l'operazione comunicata appare suscettibile di produrre effetti pregiudizievoli per la concorrenza, determinando la costituzione di una posizione dominante, tale da poter ridurre in maniera sostanziale e durevole la concorrenza sui mercati valdostani della vendita di energia elettrica ai clienti domestici e non domestici allacciati in bassa tensione.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame, consistente nell'acquisizione da parte di CVA del controllo esclusivo di Deval e Vallenergie, sia suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, la creazione di una posizione dominante sui mercati della vendita di energia elettrica ai clienti domestici e non domestici allacciati in bassa tensione, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti delle società CVA - Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A., Deval S.p.A. e Vallenergie S.p.A.;

b) la fissazione del termine di giorni dieci, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali

rappresentanti delle parti, ovvero da persone da esse delegate, del diritto di essere sentiti, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Energia della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno tre giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Chiara Bonassi;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Energia della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché dai soggetti aventi un interesse giuridicamente rilevante o da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di delibera del presente provvedimento;

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà